SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 203-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 5ª Commissione permanente (Finanze e Tesoro) del Senato della Repubblica nella seduta del 22 gennaio 1959

modificato dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 10 aprile 1959 (V. Stampato n. 814)

presentato dal Ministro del Tesoro

(ANDREOTTI)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 15 aprile 1959

Norme integrative della legge 29 ottobre 1954, n. 1045, per l'arrotondamento dei pagamenti e delle riscossioni da parte delle pubbliche Amministrazioni

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Ai fini delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi dalle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, l'importo complessivo dei relativi titoli è arrotondato a cinque lire per difetto o per eccesso a seconda che si tratti di frazioni non superiori o superiori a lire due e cinquanta centesimi.

Lo stesso arrotondamento si esegue nei titoli collettivi per l'importo dovuto a cia-

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Ai fini delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi dalle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, delle Regioni, delle Province e dei Comuni, l'importo complessivo dei relativi titoli è arrotondato a cinque lire per difetto o per eccesso a seconda che si tratti di frazioni non superiori o superiori a lire due e cinquanta centesimi.

Identico.

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

scun creditore nonchè per gli importi singoli da versare a più capitoli di entrata, riscossi con un unico atto e nella costituzione dei depositi presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 2.

È data facoltà al Ministro del tesoro di autorizzare, con propri decreti, la Zecca a ritirare ed a rifondere i quantitativi di monete metalliche in lega italma, che, di volta in volta, saranno fissati, per adeguare la emissione delle monete medesime. Art. 2.

Identico.